

COPIA CONFORME

SENTENZA N. 868/2018
deon. 2809

4

CORTE DI APPELLO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Sez/Coll: LA

R.G: 1067/2017

All'udienza collegiale del giorno 23/10/2018 ore 10:45

PRESIDENTE Dr. PAPAIT MARIA LORENA

Giudice/Consigliere Dr. SANTONI RUGIU ROBERTA

Relatore

Giudice/Consigliere Dr. TARQUINI ELISABETTA

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto

Ulderica Fanelli

Preliminarmente il Presidente
sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr.

Il G.R. Dr.

Cronologico n.

Chiamata la causa

Attore principale

ASSOCIAZIONE SPORTIVA VERSILIA SQUASH IL NUOVO MONDO

Avv. GUARNIERI GIULIO, sostituito dall'avv. Daniele Guarnieri

Convenuto principale

INPS SEDE DI FIRENZE

Avv. ZAFFINA ANTONELLO

Avv. MAIO ILARIO

Avv. FALLACI MARCO, presente

L'avvocato Fallaci deposita la copia notificata della memoria di costituzione con appello incidentale.

L'avv. Guarnieri replica all'appello incidentale dell'Inps rilevando che la giurisprudenza richiamata dall'Istituto riguarda casi di omessa notifica del ricorso introduttivo e non di tardiva notifica, come nel caso di specie.

I procuratori delle parti insistono nelle prese conclusioni e chiedono porsi la causa in decisione.

IL PRESIDENTE

assegna la causa in decisione.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.

❖ Il Presidente dà quindi lettura in aula del dispositivo della sentenza / ordinanza che viene allegata al presente verbale.

~~❖~~ La Corte pronuncia sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione di seguito riportati che vengono allegati al presente verbale.

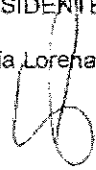
Il presente verbale viene chiuso alle ore 17.15

Firenze, 23 ottobre 2018

IL CANCELLIERE

Dott.ssa  Ubertica Fanelli

LA PRESIDENTE

Dott.ssa  Maria Lorena Papait





REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Corte di Appello di Firenze

Sezione lavoro

nelle persone dei Magistrati:
dr. Maria Lorena Papait
dr. Roberta Santoni Rugiu
dr. Elisabetta Tarquini

Presidente
Consigliera rel.
Consigliera

nella causa iscritta al n. 1067 / 2017 RG

promossa da

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VERSILIA SQUASH IL NUOVO MONDO

Avv. Giulio Guarnieri

appellante

contro

INPS

Avv. Ilario Maio, Antonello Zaffina

appellato

avente ad oggetto: appello della sentenza n. 472/2017 del Tribunale di Firenze, pubblicata il 16.5.2017 all'udienza del 23.10.2018 con lettura del dispositivo e di motivazione contestuale ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il Tribunale di Firenze, con la decisione impugnata, respingeva l'opposizione proposta dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Versilia Squash nei confronti dell'avviso di addebito n. 36220120002291113000 emesso nei suoi confronti dall'Inps (quale successore ex lege di Enpals) per €. 74.227,02 sulla base del verbale unico di accertamento e notifica n. 394 del 19 ottobre 2011, eseguito congiuntamente da DPL, Inps, Inail e Enpals presso l'unità locale in Camaiore (LU), relativo alle posizioni dei seguenti lavoratori:

> **Biagi Barbara**, periodo dal novembre 2006 al marzo 2009, in modo indipendente dalla natura autonoma o subordinata della prestazione, era ritenuta da assicurare obbligatoriamente all'Enpals categoria "addetti agli impianti sportivi", punto 20 DM 15.3.05 (codice 772), quale addetta alla segreteria ed all'accoglienza dei clienti

per gli ulteriori periodi aprile / maggio 2009, e quindi da ottobre 2009 a luglio 2011, era ritenuta posizione da riquilibrare come rapporto di lavoro subordinato (invece che come prestazione sportiva dilettantistica), e quindi da assicurare obbligatoriamente all'Enpals categoria "dipendenti di impianti sportivi", punto 20 DM 15.3.05 (codice 215), in quanto occupata con mansioni di addetti al desk per l'accoglienza dei frequentatori dell'impianto sportivo senza alcun contratto né assicurazione del rapporto presso gli istituti previdenziali e con compensi pagati ex art. 37 L. 342/00

> **Pizza Elisabetta**, per il periodo da settembre 2009 ad aprile 2011, era ritenuta posizione da riquilibrare come rapporto di lavoro subordinato (invece che come prestazione sportiva dilettantistica) e quindi da assicurare obbligatoriamente all'Enpals categoria "dipendenti di impianti sportivi", punto 20 DM 15.3.05 (codice 215), in quanto occupata con mansioni di addetti al desk per l'accoglienza dei frequentatori dell'impianto sportivo

> **Silvestri Giorgia**, per i periodi indicati nei prospetti allegati al verbale, era ritenuta posizione da assicurare obbligatoriamente all'Enpals, categoria "istruttori", punto 20 DM 15.3.05 (codice 771), con imponibile contributivo determinato sulla base delle fatture emesse dalla stessa lavoratrice nel rispetto

del minimale contributivo giornaliero di legge.

Lo stesso verbale riguardava anche le posizioni dei lavoratori Ceragioli Alessandra, Macchia Giovanna e Subacchi Giorgio, che non vengono esaminate perché non devolute in appello.

Superata l'eccezione di improcedibilità del ricorso per tardiva notifica, il primo giudice richiamava la disciplina del DLCP n. 708/1947 quanto all'obbligo di iscrizione all'Enpals degli addetti agli impianti sportivi, a prescindere dal carattere autonomo o subordinato del rapporto di lavoro o dalla occasionalità della prestazione, passando all'esame delle singole posizioni lavorative oggetto del verbale, per concludere infine per la fondatezza delle rispettive pretese contributive vantate dall'istituto.

L'ASSOCIAZIONE VERSILIA SQUASH appellava la sentenza con riferimento alle sole posizioni delle lavoratrici Biagi Barbara, Pizza Elisabetta e Silvestri Giorgia (e non anche di Ceragioli Alessandra, Macchia Giovanna e Subacchi Giorgio).

Quanto a **Biagi Barbara**, l'appellante premetteva come pacifico che la stessa avesse lavorato per un primo periodo (novembre 2006 / marzo 2009) con contratto di co.co.co e versamento della contribuzione alla gestione separata Inps, e quindi in un secondo periodo (ottobre 2009 / luglio 2011) senza formale contratto ma con compensi trattati fiscalmente e registrati in contabilità ai sensi dell'art. 37 L. 342/2000, ed affermava che la stessa aveva svolto in entrambi i periodi la medesima attività.

Censurava tuttavia la decisione per avere ritenuto il rapporto subordinato mentre, non essendo stata contestata la genuinità del contratto di co.co.co relativo al primo periodo, se ne sarebbe dovuto ricavare necessariamente il carattere parasubordinato anche del secondo.

La sentenza peraltro non motivava sulle circostanze indicative della qualificazione del rapporto come subordinato, aspetto sul quale nemmeno le dichiarazioni rese dalla lavoratrice durante l'ispezione erano utili, non avendo essa fatto riferimento ad alcun indice di effettiva eterodirezione del rapporto.

Censurava inoltre la decisione che aveva ritenuto la natura professionale della prestazione, privilegiando le dichiarazioni rese dalla lavoratrice in sede ispettiva (secondo la quale l'attività resa per l'appellante sarebbe stata l'unica svolta a titolo professionale). Il primo giudice avrebbe dovuto invece privilegiare le successive precisazioni svolte in udienza (quando la lavoratrice aveva spiegato che il richiamo testuale alla professionalità nelle dichiarazioni rese agli ispettori significava piuttosto che l'attività era svolta dalla stessa *"in modo corretto e accorto con il massimo di impegno"*).

Secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe dovuto ritenere il carattere non professionale dell'attività ai sensi dell'art. 67 lettera m) DPR 917/1986 TUIR dal momento che si trattava di una collaborazione di carattere amministrativo / gestionale non resa professionalmente da figure tipiche quali ragionieri, commercialisti ed altre assimilate in quanto dotate di partita Iva, bensì di una mera assistenza ai soci ed alla segreteria.

Di conseguenza, anche se l'attività fosse stata l'unica svolta dalla Biagi, la stessa non poteva qualificarsi professionale poiché non si trattava di collaborazione tipica di carattere amministrativo / gestionale, essendo altresì pacifico che il compenso complessivo non superava il tetto massimo legale di euro 7500 annui.

In conclusione, in entrambi i periodi si trattava di una prestazione di tipo coordinato e continuativo, che non rappresentava esercizio di professione tipica bensì assistenza generica, che non era *"svolta in modo professionale per vivere e guadagnare (con la somma massima di euro 7500 annui non si può parlare di lavoro professionale, quanto invece occasionale)"*. Insomma, sempre secondo l'appellante, si sarebbe trattato piuttosto di un diverso tipo di attività, svolta al solo fine di *"arricchire la propria personalità all'interno dell'organismo associativo e di completare così le proprie esperienze di vita"*.

Quanto a **Pizza Elisabetta**, l'appellante ribadiva argomenti analoghi a quelli della precedente lavoratrice quanto alla natura autonoma del rapporto, trattandosi di *"una mera collaborazione svolta da una ragazzina appena finito il liceo all'interno della palestra, con autonomia di gestione circa orari e fasce orarie di presenza"*, insomma di *"una ragazzina che dava una mano in palestra per avere un piccolo ricavo"*. Anche in questo caso, mancando gli indici di eterodirezione, la prestazione doveva ritenersi non professionale anche perché il compenso rientrava pacificamente negli stessi limiti di legge.

Infine, quanto a **Silvestri Giorgia**, il primo giudice aveva accertato l'obbligo di iscrizione della

medesima all'Enpals quale istruttrice di *fitness*, nonostante che l'opponente si fosse limitata a contestare piuttosto il quantum dei contributi pretesi, attesa la mancata prova sui giorni di effettiva prestazione ai quali commisurare la pretesa dell'Inps, aspetto quest'ultimo sul quale giudice nemmeno aveva motivato.

L'INPS si costituiva, chiedendo il rigetto dell'appello principale

Con appello incidentale, censurava la sentenza per avere respinto l'eccezione di improcedibilità del ricorso in opposizione all'avviso di addebito, depositato tempestivamente ma notificato una prima volta in modo tardivo, e solo in seguito notificato tempestivamente per concessione da parte del giudice di un successivo a termine per rinnovare la notifica nulla per violazione dell'art. 415 comma 5 cpc.

L'Istituto per contro invocava in proposito la giurisprudenza di legittimità secondo la quale nei giudizi di opposizione (nel caso in esame opposizione ad avviso di addebito, da assimilare a tutti gli effetti processuali ad una opposizione a decreto ingiuntivo), la natura sostanzialmente impugnatoria del procedimento comportava che la notifica omessa o inesistente del ricorso ne determinava la improcedibilità.

*

L'appello incidentale svolto in rito dall'Inps è infondato e va respinto.

Il collegio concorda con il primo giudice a proposito del fatto che il caso della mancata notifica di un atto giudiziale di natura impugnatoria non possa essere equiparato al diverso caso (pacificamente verificatosi nel presente giudizio) di notifica nulla in quanto eseguita tardivamente con violazione del termine a comparire.

È soltanto al caso della mancata notifica che può applicarsi la giurisprudenza invocata dall'Inps a base dell'appello incidentale, nel senso che *< nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo "ex" art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cpc >*, Cass. Sez. Un. n. 20604/2008.

Per contro nel caso in esame va applicato il diverso principio secondo il quale *< nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell'art. 435, comma 3, cpc, deve intercorrere tra la data di notifica dell'atto di appello e quella dell'udienza di discussione, non comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, bensì la nullità di quest'ultima, sanabile "ex tunc" senza che sia necessario giustificare il ritardo, essendo possibile avvalersi della spontanea costituzione dell'appellato o della rimozione disposta dal giudice ex art. 291 cpc >*, Cass. sez. 6 - L. n. 22166/2018

*

L'appello appello principale svolto dall'Associazione Versilia Squash è infondato e va respinto.

L'impugnazione riguarda nel merito le sole posizioni delle tre lavoratrici Biagi Barbara, Pizza Elisabetta e Silvestri Giorgia, e non coinvolge invece gli ulteriori lavoratori Ceragioli Alessandra, Macchia Giovanna e Subacchi Giorgio in relazione ai quali invece la sentenza è quindi passata in giudicato.

Biagi Barbara (periodo co.co.co novembre 2006 / marzo 2009) e Pizza Elisabetta

Premesso che, per consolidata giurisprudenza, a fronte di compensi derivanti da attività di lavoro l'onere della prova ricade su colui che afferma di rientrare in ipotesi di esonero dalla contribuzione (Cass. n. 16639/14 e precedenti ivi richiamati), va ribadito altresì il principio generale secondo il quale le somme corrisposte in occasione di un rapporto di lavoro devono ritenersi retribuzione imponibile ai fini fiscali e previdenziali, salvo che ricorrano specifiche cause di esclusione.

La prima questione da affrontare è quella relativa al rilievo che lo speciale regime previdenziale, ex Enpals ora Inps, assegna alla qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato per gli addetti agli impianti sportivi (dizione nella quale far rientrare sia gli istruttori sportivi che gli addetti amministrativi, quali nel caso in esame pacificamente Biagi e Pizza).

uf *MA*



È vero che per gli addetti agli impianti sportivi la disciplina originaria dell'art. 3 comma 1 n. 21 Dlcs 708/1946 richiedeva necessariamente la qualificazione del relativo rapporto come subordinato. Tuttavia, con il DM 15.3.2005 (entrato in vigore nel 2005, prima dell'inizio del periodo contributivo qui in esame), al n. 20 della relativa elencazione, gli istruttori e gli addetti agli impianti sportivi erano ritenuti soggetti all'obbligatoria iscrizione Enpals indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma del relativo rapporto di lavoro.

Del resto, era lo stesso art. 3 comma 2 Dlcs 708/1946 (nel testo introdotto dall'art. 23 L. 289/02) a prevedere un espresso rinvio a DM per adeguare le categorie dei soggetti assicurati ex art. 3 comma 1, nonché per integrare o ridefinire la distinzione fra i gruppi di lavoratori soggetti all'obbligo assicurativo Enpals.

Di conseguenza, astrattamente Biagi e Pizza sono soggette all'obbligo assicurativo ex Enpals.

Vanno affrontate quindi le ulteriori questioni relative ai presupposti oggettivi e soggettivi della pretesa esenzione contributiva nei loro confronti sostenuta dall'appellante.

Il collegio non ritiene che l'inerenza delle prestazioni delle collaboratrici all'esercizio diretto o indiretto di attività sportive dilettantistiche comporti di per sé la qualificazione del relativo compenso in termini di redditi diversi e, di conseguenza, esclude che ciò provochi la:

- esenzione integrale da ogni imposizione ai sensi dell'art. 67 lettera m) DPR 917/86 TUIR
- esenzione parziale nei limiti della *no tax area* di €. 7.500 lordi annui ai sensi dell'art. 69 TUIR.

In entrambi i casi, infatti, tale disciplina di favore si pone in termini diversi a seconda che si esamini la posizione degli istruttori rispetto a quella di addetti amministrativi.

Per contro, proprio in base alla lettera dell'art. 67 lettera m) e dell'art. 69 cit., pare al collegio che le soluzioni debbano essere ricostruite nei seguenti termini.

Nell'ambito delle attività sportive dilettantistiche, la nozione di redditi diversi totalmente esenti dalla imposizione ex art. 67 lettera m) concerne i compensi pagati agli istruttori, in quanto erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da parte di organismo che persegue le medesime finalità sportive e che, come tale, sia riconosciuto dal Coni.

In tal senso infatti la lettera m), qualifica come redditi diversi:

-> nella prima parte della norma, i compensi erogati nell'ambito delle attività artistiche (da ritenere esenti solo se le prestazioni hanno natura non professionale)

-> nella seconda parte della norma, compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche

E la differenza fra le due situazioni si spiega (non per la preminenza ai fini di esenzione assegnata alle attività sportive rispetto a quelle artistiche, bensì) per il fatto che, a differenza di quelle artistiche, le sole attività sportive dilettantistiche poggiano su riconoscimento pubblico (affiliazione al Coni della società), che a sua volta realizza una sorta di presunzione del carattere non professionale delle prestazioni svolte nel suo ambito (in tal senso espressamente Corte Appello Milano n. 1172/14 del 10.12.14/16.1.15).

Quindi, anche per la ratio della disciplina oltre che per la lettera della norma, il requisito della natura non professionale dell'attività del collaboratore va inteso limitato alla prima parte della norma (attività artistiche), e non riferibile anche alla seconda (istruttori in attività sportive dilettantistiche).

-> Nella terza parte della norma, invece, per sapere se la stessa esenzione spetti agli addetti amministrativi, è decisivo stabilire se si tratti di attività svolta in modo "professionale" in favore della società, poiché la terza parte della stessa norma riferisce l'esenzione ai soli co.co.co di carattere amministrativo gestionale di natura "non professionale".

In concreto, va quindi verificato se Biagi e Pizza come addette amministrative agli impianti avessero ricevuto compenso per prestazione svolta in modo abituale e professionale, a questo fine distinguendo il carattere dilettantistico dell'attività sportiva esercitata dalla società, dal carattere abituale e professionale della collaborazione del singolo operatore, in concreto controverso e dirimente per l'applicazione del regime di esenzione integrale ex art. 67 lettera m), qui invocato dall'appellante.

Il collegio concorda con il primo giudice sul fatto che la prestazione di Biagi e Pizza fosse



4

[Handwritten signatures]

"professionale" in quanto svolta in modo abituale ed al fine di ricavare un reddito per il proprio mantenimento, essendo pacifico che non si trattasse di attività occasionale, bensì regolare e fattivamente inserita nella gestione amministrativa della palestra.

A parte le considerazioni del tutto opinabili dell'appellante sul fatto che compensi annui inferiori agli euro 7.500 di per sé non potrebbero essere reddito da lavoro abituale (bensì accompagnerebbero attività svolte per tutt'altri fini di mero arricchimento delle esperienze personali), al collegio non pare significativa l'ulteriore questione terminologica sottolineata dall'appellante a proposito del fatto che il carattere "professionale" della collaborazione dichiarato dalle lavoratrici agli ispettori sarebbe smentito dalle migliori precisazioni rese in giudizio a proposito del fatto che tale espressione si limitasse piuttosto a significare che l'attività era svolta in modo coscienzioso e diligente, seppur non trattandosi di vero e proprio lavoro.

Ciò in quanto la qualificazione del carattere "professionale" della collaborazione dipende dai fatti, e non dalle definizioni dei medesimi fatti, seppur provenienti dalla parte.

In conclusione, anche se nell'ambito di associazione sportiva dilettantistica, i compensi di Biagi e Piza fuoriuscivano dalla classificazione come redditi diversi esenti ex art. 67 lettera m), divenendo soggetti ad imposizione fiscale e contributiva Enpals.

Ritiene il collegio che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, non possa darsi alcun rilievo alla soglia di 7.500 euro della *no tax area* dell'art. 69 Tuir cit.

Infatti, si tratta di norma che, ai soli fini fiscali, stabilisce l'irrilevanza dei compensi sotto tale misura, conservando agli stessi la natura di redditi diversi (e quindi non di redditi da lavoro) anche al di sopra. In altri termini, l'art. 69 nell'ambito del Tuir vale solo come discriminine fiscale fra redditi non tassabili e redditi diversi tassabili, fermo restando che i compensi esenti da contribuzione ex art. 67 tali rimangono a prescindere dalla misura (in tal senso espressamente Corte Appello Milano n. 1172/14 del 10.12.14/16.1.15).

Biagi Barbara (ulteriore periodo non assicurato aprile / maggio 2009, e quindi da ottobre 2009 a luglio 2011).

Il collegio evidenzia che quanto detto finora per l'obbligo di assicurazione ex Enpals del primo periodo co.co.co della lavoratrice (novembre 2006/marzo 2009) vale anche per il secondo periodo qui in esame. Di conseguenza, anche volendo concordare con l'appellante sul fatto che la mancata regolarizzazione contrattuale ed assicurazione previdenziale del secondo periodo non escluda di qualificarlo come sostanziale parasubordinazione, in continuità con il primo periodo anche formalmente regolato in tali termini, nulla cambierebbe quanto alla fondatezza della pretesa contributiva, poiché per i motivi già detti non ci potrebbero applicare le esenzioni di cui dell'art. 67 lettera m) e dell'art. 69 TUIR.

Peraltro, in relazione al periodo qui in esame, il collegio concorda comunque con la qualificazione del rapporto di fatto come subordinato, a fronte delle dichiarazioni rilasciate dalla Biagi agli ispettori a proposito dei giorni e delle fasce orarie di obbligatoria presenza nella struttura, della comunicazione preventiva di eventuali periodi di riposo o di assenza, dell'impegno di sostituire a chiamata eventuali colleghi assenti, laddove la natura semplice e ripetitiva dei compiti di addetta alla segreteria non avrebbe richiesto direttive quotidiane e controlli stringenti da parte del datore di lavoro.

Quanto alla posizione di **Silvestri Giorgia**, istruttrice di fitness, è vero che il primo giudice si era limitato a respingere l'opposizione affermando l'obbligo della sua iscrizione all'Enpals (pacificamente ammesso dall'appellante, e quindi non devoluto in appello) e non avesse motivato invece a proposito della contestazione effettivamente svolta dall'appellante sul quantum della pretesa contributiva.

Tuttavia ciò non comporta la necessità di riformare la decisione sul punto, poiché l'opposizione risulta comunque infondata laddove pretendeva che l'Istituto ricostruisse nel dettaglio i giorni di effettiva prestazione quale unica modalità per giustificare il calcolo dei contributi.

Per contro, le difese svolte dall'Inps con il supporto della documentazione prodotta in primo grado, dimostravano la correttezza del calcolo della contribuzione dal momento che gli ispettori avevano precisato nel verbale che nell'imponibile della Silvestri era ottenuto sulla base dei compensi corrisposti dall'appellante e rilevati dalle fatture emesse dalla stessa lavoratrice (dalle quali risultava il periodo di svolgimento della prestazione) nel rispetto del minimale contributivo giornaliero.

Peraltro, nei prospetti allegati al verbale, anche per la Silvestri erano indicati nel dettaglio i periodi, gli imponibili ed i contributi, risultando quindi smentita l'asserita mancata dimostrazione dell'entità della prestazione ai fini del quantum della pretesa contributiva.

Spese di lite e CU

Le spese di lite di secondo grado seguono la soccombenza dell'appellante, liquidate come da dispositivo ex DM 55/2014 in relazione agli importi minimi dello scaglione di valore riferito al giudizio, e esclusa la fase istruttoria non svolta in questo grado.

A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma la sentenza appellata.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di secondo grado, liquidate in € 4.758,00 oltre oneri di legge.

Dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Firenze, 23 ottobre 2018.

La Consigliera est

dr. Roberta Santoni Righi

La Presidente

dr. Maria Lorella Papait

